

DECRETO A CONTRARRE per affidamento diretto di lavori, servizi e forniture.

OGGETTO: Procedura di affidamento diretto dei lavori di sostituzione dell'alimentatore della macchina di rilevazione presenze installata presso la Curia Arcivescovile di Cosenza.

CIG: ZF035FC518

IL DIRETTORE

Considerata la segnalazione pervenuta per le vie brevi e tramite peo da parte dell'Assistente Area II Ida Pantusa, prot. n. 3425 del 30.03.2022, del malfunzionamento e della conseguenziale mancata acquisizione delle timbrature attraverso la macchina di rilevazione presenze installata presso la Curia Arcivescovile di Cosenza all'inizio e alla conclusione della prestazione lavorativa ivi effettuata, alla quale si è chiesto in risposta di dare pronta risoluzione;

Considerata la necessità di celere e improrogabile intervento da parte dell'operatore economico **IMPRESA INDIVIDUALE GMD TELECOMUNICAZIONI DI MOVIMENTO CECILIA**, fornitore del dispositivo e detentore in via esclusiva di cognizioni e abilità per il corretto impiego dell'impianto, al fine di evitare la perdita dei dati prodotti e ripristinare la trasmissione delle timbrature, consentendo il buon andamento dell'azione amministrativa e la possibilità di segnalazioni e interventi su irregolarità sussistenti;

Considerato il messaggio peo da parte dell'Ufficio Acquisti alla ditta, prot. n. 3426 del 30.03.2022, nel quale si è evidenziata la problematica sussistente non cagionata da un mancato passaggio di energia elettrica del plesso ma da qualche componente del dispositivo inefficiente, domandando un preventivo di spesa per la sanatoria del danno sussistente;

Considerato il sopralluogo effettuato in data 05.04.2022 da parte della ditta, nel quale è emerso il danneggiamento dell'alimentatore del marcatempo. Con preventivo di spesa, prot. n. 3761 del 08.04.2022, l'impresa postulava per la fornitura e sostituzione dell'alimentatore/POE danneggiato € 190,00 Iva di legge esclusa (+ IVA 22% € 41,80 = € 231,80). Il danno permanente al sistema di alimentazione (POE) può essere risolto solo attraverso un nuovo alimentatore TLC POE MODELLO SLIM per il collegamento alla rete elettrica;

Considerato che l'art. 1, co. 130, legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha modificato l'art. 1, co. 450, legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha innalzato la soglia per obbligatoriamente ricorrere al Mercato Elettronico da € 1.000,00 a € 5.000,00. Il Collaboratore Area III Immacolata Pronestì ha verificato se fosse attiva sul Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione un'apposita Convenzione stipulata con la Centrale di Committenza Consip S.p.A. ma l'esito della disamina è stato infruttuoso;

Considerato che, sulla base della natura dell'intervento da realizzare, la valutazione comparativa di più offerte non risulta attuabile giacché si tratta di un'opera che può essere resa unicamente da un determinato soggetto, complementare a quanto già posto in essere dal fornitore originario, destinata al ripristino del sistema esistente. Il cambiamento di operatore determinerebbe il rischio di mutamento e installazione di dispositivi con caratteristiche differenti, paventando il rischio di incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate e cagionando un danno economico cospicuo derivante dalla destinazione impropria di risorse pubbliche. Non esistono soluzioni alternative ragionevoli dal punto di vista tecnico e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;



Considerato che l'intervento consiste nella ripetizione di attività analoghe già affidate all'operatore a condizioni conformi al progetto iniziale, precludendo la possibilità di altrui intervento ed evidenziando l'assenza di affidamenti alternativi percorribili per l'esecuzione dello stesso;

Considerato che l'esiguità della spesa consente parimenti di derogare al principio di rotazione ai sensi del paragrafo 3.7 Linee Guida Anac n. 4 poiché l'importo del presente affidamento è inferiore a € 1.000,00;

Considerato che l'art. 32, co. 2, D.Lgs. 50/2016 – richiamato dal paragrafo 4.1.3 Linee Guida Anac n. 4 – statuisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nelle procedure di cui all'art. 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;


Considerato che il paragrafo 4.1.2 Linee Guida Anac n. 4 sancisce che la procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante. In applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, la determina a contrarre ovvero l'atto a essa equivalente contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazioni delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali;

Considerato che le Linee Guida Anac n. 4 prevedono che l'affidamento e l'esecuzione di lavori per importi inferiori a € 150.000,00 e per servizi e forniture di importo inferiore a € 139.000,00 possa avvenire tramite affidamento diretto, o, per i lavori, anche tramite amministrazione diretta di cui all'art. 3, co. 1, lett. gggg) D.Lgs. 50/2016, in conformità all'art. 36, co. 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016, che, fermo restando quanto previsto dagli artt. 37-38 D.Lgs. 50/2016 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, stabilisce che le stazioni appaltanti procedono agli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

Considerato che l'importo massimo di affidamento è pari a € 190,00 Iva di legge esclusa (+ IVA 22% € 41,80 = € 231,80). La spesa che l'Istituzione sarà chiamata a sostenere graverà su E.F. 2022 - U.P.B. 1.1.3 - CAP. 111;

Considerato che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 D.Lgs. 50/2016, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 50/2016 e del paragrafo 3 Linee Guide Anac n. 4 nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento, rotazione degli inviti e degli affidamenti, non discriminazione, proporzionalità, tempestività, correttezza, libera concorrenza, trasparenza, pubblicità, motivazione, economicità, efficacia, criteri di sostenibilità energetica e ambientale, prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse;

Considerato che l'operatore economico dovrà essere in possesso dei requisiti di selezione di cui all'art. 83 D.Lgs. 50/2016 e non dovrà sussistere a suo carico alcun motivo di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016;



Considerato che l'incarico di Responsabile del Procedimento – ai sensi degli artt. 4-5-6-6 *bis* L. 241/1990, dell'art. 31 D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida Anac n. 3 – in mancanza di apposita nomina ad altro profilo professionale operante nell'Ente ricade automaticamente in capo al Responsabile dell'Unità Organizzativa dell'Ufficio procedente, il Direttore Amministrativo Dott.ssa Beatrice Bellucci, che, nell'adempimento dei compiti normativamente previsti, si avvarrà del Collaboratore Area III Immacolata Pronestì;

Visti:

- L'art. 32 D.Lgs. 50/2016;
- L'art. 36 D.Lgs. 50/2016;
- L'art. 26, co. 6, D.Lgs. 81/2008 e la determinazione Anac n. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;
- Gli artt. 37 D.Lgs. 33/2013 e 1, co. 32, l. 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";
- Le Linee Guida Anac n. 3 e n. 4;
- La delibera Anac n. 1309 del 28 dicembre 2016: "Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, co. 2, D.Lgs. 33/2013" – Art. 5 bis, co. 6, D.Lgs. 33/2013 in materia di "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- Le "Prime Linee Guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di Pubblicità, Trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016";

DECRETA


L'affidamento diretto dei lavori di sostituzione dell'alimentatore della macchina di rilevazione presenze installata presso la Curia Arcivescovile di Cosenza all'operatore economico **IMPRESA INDIVIDUALE GMD TELECOMUNICAZIONI DI MOVIMENTO CECILIA** ad un costo di € 190,00 Iva di legge esclusa (+ IVA 22% € 41,80 = € 231,80). La spesa che l'Istituzione sarà chiamata a sostenere graverà su E.F. 2022 - U.P.B. 1.1.3 - CAP. 111.

Il rapporto sarà formalizzato attraverso il provvedimento di aggiudicazione, posteriormente al positivo esito delle verifiche di rito sul possesso dei requisiti di partecipazione alle procedure di appalto ai sensi degli artt. 32, co. 7 – 83 D.Lgs. 50/2016 e del paragrafo 4.2.2 Linee Guida Anac n. 4.

Non deve sussistere alcun motivo di esclusione ai sensi dell'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e l'operatore economico deve essere in possesso dell'idoneità professionale, della capacità economica e finanziaria e delle capacità tecniche e professionali.

Ad avvenuta esecuzione della prestazione in ossequio alla Parte II, Titolo V, D.Lgs. 50/2016, l'operatore economico potrà trasmettere su apposito portale telematico la fattura elettronica conforme ai diktat normativi in materia. L'Istituzione, preso atto della regolarità dei lavori e dell'impresa nei confronti di INPS e INAIL attestata all'interno del DURC, procederà al pagamento.

La prestazione dovrà essere qualitativamente ineccepibile. L'impresa, salvo sia in grado di dimostrare la mancanza di addebito, sarà tenuta a risarcire i danni derivanti da mancato



funzionamento del sistema di alimentazione e del correlato dispositivo senza aver provveduto entro n. 2 giorni dalla segnalazione via peo da parte della stazione appaltante a porre rimedio.

Sono vietati l'avvalimento *ex art.* 89 D.Lgs. 50/2016 e il subappalto *ex art.* 105 D.Lgs. 50/2016.

L'operatore, pena l'esclusione iniziale o la successiva risoluzione del rapporto e le conseguenziali azioni stabilite dalla legge, non dovrà mai trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interesse disciplinata dalla normativa in materia.

In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti o in caso di ritardo o inadempimento entro n.10 giorni dall'invio del provvedimento di aggiudicazione, la Scrivente Amministrazione procederà alla risoluzione del rapporto e al pagamento della prestazione già eseguita nei limiti dell'utilità ricevuta, oltre all'applicazione di una penale pari al 10% del valore dell'affidamento.

In fede

Cosenza, lì 13.04.2022

Il Direttore
M° Francesco Perri